



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerate le assenze del collaboratore scolastico Martin Maria Grazia nei giorni di lunedì 2, 9, 16 e 23 febbraio 2025; di lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2025 e di martedì 7 aprile 2025;

Considerato che il collaboratore scolastico Martin Maria Grazia usufruisce, dal 2 al 16 gennaio 2025, di 15 giorni di assenza per lo stesso motivo, in cui viene assolto quanto stabilito dal comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Considerato che queste sicure assenze reiterate del personale collaboratore scolastico determinerebbero, anche a fronte di altre assenze improvvise (come per malattia), delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza degli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritti allo studio costituzionalmente garantito.

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i primi 7 giorni di assenza del personale ATA collaboratore scolastico;

Considerato che la scuola Primaria "Don Bosco" di Vigodarzere è una scuola con classi a tempo pieno, per cui con mensa e attività didattiche fino alle ore 16:00, e che l'edificio è disposto su due piani, con la presenza di numerose porte antipanico per l'evacuazione, con la conseguente difficoltà a garantire una sorveglianza adeguata a accessi e uscite dall'edificio e contemporaneamente garantire la sicurezza degli alunni che si spostano all'interno della scuola;

Considerato che la scuola Primaria "Don Bosco" di Vigodarzere sono presenti alunni diversamente abili con necessità di assistenza anche fuori dall'aula e che il personale scolastico svolge anche funzioni di rilevamento delle presenze degli alunni per la funzionalità del servizio mensa;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per i primi sette giorni precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al Dirigente Scolastico di assicurare l'erogazione della assistenza e vigilanza;

Considerata la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore scolastico assente con personale libero dal servizio o di altri plessi scolastici;

Considerato che la funzionalità della scuola (mensa e pulizie dei locali) e la sicurezza degli alunni, soprattutto per diversamente abili, può essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del collaboratore scolastico;

DETERMINA

di procedere al conferimento delle supplenze brevi per la copertura dell'assenza del collaboratore scolastico sig.ra Martin Maria Grazia, in servizio nella scuola Primaria "Don Bosco", nei giorni di lunedì 2, 9, 16 e 23 febbraio, lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo e martedì 7 aprile 2025.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura Angelini